



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 130 del 19/05/2022

**OGGETTO:ESITO CONCILIAZIONE DAVANTI GIUDICE DEL LAVORO PRESSO TRIBUNALE
ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO RG 2338/2021**

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;
- Premesso che:
 - ☐ con nota pervenuta al ns. prot. 1844/2021 del 12.05.2021, il dipendente ... omissis... presentava, tramite lo Studio Legale Frus e Associati di Torino, ricorso ex art. 414 c.p.c al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, avente oggetto la richiesta di *“Inquadramento nella posizione economica B3”* con decorrenza dal 1.12.2012, data di trasferimento all’Ente Parco tramite mobilità volontaria, oltre al riconoscimento di differenze retributive maturate per un importo di € 11.773,74 maggiorate degli interessi legali e al versamento dei contributi previdenziali assistenziali dovuti;
 - ☐ in data 23.11.2021 si svolgeva l’udienza davanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Torino per la causa promossa dal ricorrente nei confronti dell’Ente Parco, assistito dall’Avvocatura dello Stato, e che, in tale ambito, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa con riconoscimento al ricorrente del livello di inquadramento della posizione economica B3, con rinuncia al 50% dell’importo rivendicato a titolo di differenze retributive e nella medesima data, il Giudice del Lavoro, al fine di agevolare la composizione bonaria della vertenza, provvedeva a fissare l’udienza il giorno 11 marzo 2022 per l’eventuale formalizzazione della conciliazione;
- Considerato che il Giudice del Lavoro, in occasione dell’udienza del 11.03.2022, ha ritenuto opportuno esperire un nuovo tentativo di conciliazione, suggerendo alle parti il seguente accordo: *“riconoscimento al ricorrente del livello B3 con decorrenza dalla sottoscrizione dell’accordo, oltre contributo spese di lite”*, ed ha fissato nuova udienza per la data del 05.04.2022;
- Preso atto l’Avvocatura dello Stato ha suggerito all’Ente Parco l’accettazione della proposta ai soli fini conciliativi e per evitare l’alea di soccombenza dell’Ente, allo stato non escludibile ma neppure certa, e ha indicato che la percentuale di contributo alle spese di lite riconoscibile alla controparte potesse essere quantificata nella misura indicativa di € 1.500,00 euro oltre oneri;
- Ricordato che in data 05.04.2022 si è svolta la nuova udienza innanzi al Giudice del Lavoro, a seguito della quale, come risulta dal verbale di udienza, è emersa la seguente conciliazione: l’Ente Parco, senza nulla riconoscere delle pretese avversarie, e al solo fine di definire la presente lite, si è impegnato a riconoscere al ricorrente il livello B3 del CCNL Enti Pubblici Non

Economici, oggi funzioni centrali, con decorrenza dalla data della conciliazione, e si è impegnato, inoltre, a corrispondere allo studio legale Frus e Associati, a fronte della presentazione di proforma di parcella, la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di concorso nelle spese legali sostenute dal ricorrente;

- Considerato inoltre che nel frattempo il ricorrente ha presentato domanda di sviluppo economico nel profilo B3 nell'anno 2022 e risulta in graduatoria;
- Verificato pertanto che occorre dare attuazione alla conciliazione;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2022;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di riconoscere al dipendente ... omississ ..., in esecuzione del verbale di conciliazione giudiziale causa R.G.L. n. 2338/2021 del 05.04.2022 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, l'inquadramento nella posizione economica B3 con decorrenza dal 05.04.2022;
2. di corrispondere, come stabilito nel verbale di conciliazione, allo Studio legale Frus e Associati di Torino, a fronte della presentazione di proforma di parcella, la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA, per un totale complessivo di € 2.188,68, a titolo di concorso nelle spese legali sostenute dal ricorrente;
3. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di **€ 2.188,68** con imputazione al **cap. 10010**;
4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione di quanto su indicato previa verifica di regolarità della fattura.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.